

Processo esecutivo - Sospensione ex artt. 295 e 337 c.p.c. -  
Inapplicabilità - Fondamento. procedimento civile - sospensione del  
processo - necessaria.

Non si applica al processo esecutivo la sospensione di cui all'art.  
337 c.p.c., né quella prevista dall'art. 295 c.p.c., in quanto tali  
norme - la prima in modo implicito e la seconda esplicitamente - fanno  
riferimento al processo di cognizione ed ai rapporti tra giudizio  
civile ed altri giudizi, mentre il giudice dell'esecuzione non decide  
alcun giudizio che possa a propria volta essere legato alla  
definizione di altro processo di cognizione da un rapporto di  
dipendenza in senso tecnico giuridico.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17003 del 24/06/2025 (Rv.  
675116 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Proc\_Civ\_art\_295, Cod\_Proc\_Civ\_art\_337